SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2364

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GUGLIERI, DELL'UOMO, CAPPELLI, GANDINI, STAGLIENO, ROSSO, ARMANI, ELLERO e PODESTÀ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1995

Riforma fiscale in senso federalista

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Disegno di legge ..... » 12

ONOREVOLI SENATORI - La centralizzazione e il decentramento della organizzazione finanziaria di uno Stato possono essere considerate forme estreme ed opposte di coordinamento fiscale, nessuna delle quali sembra costituire una scelta pratica per qualsiasi sistema di governo. Infatti oggi un certo grado di decentramento è presente ovunque.

L' economia del benessere ha offerto contributi sostanziali alla impostazione del problema del decentramento fiscale, inteso come quota del gettito totale e delle spese decise dai livelli inferiori di governo. I risultati di questa analisi hanno giustificato l'esigenza di livelli di governo sia superiori che inferiori.

L'analisi teorica delle funzioni fiscali dei livelli di governo è certamente campo di continue interferenze tra considerazioni di ordine economico e di ordine politico. Questo è un dato di esperienza comune che pone l'esigenza di un approccio interdisciplinare. Nondimeno il suo uso corretto richiede di distinguere, anche se di non separare, i campi disciplinari dell'economia e della politica. Questa distinzione infatti consente di congiungere, senza confusioni, i diversi doveri e le responsabilità dello studioso e del politico.

Nella letteratura si estende il consenso sul fatto che la teoria del federalismo fiscale sia coerente soltanto con un paradigma organico dello Stato. Se però vi sono pochi dubbi sul fatto che l'approccio organico sia molto discutibile, è anche vero che lo iato tra obbiettivi dichiarati e obbiettivi perseguiti dal politico non è completamente inevitabile. La funzione allocativa, così come le funzioni redistributiva e di stabilizzazione, che sono state usualmente associate alla teoria del federalismo fiscale nella ben nota triade musgraviana, non vanno necessariamente assunte nella funzione di preferenza di tutti i politici. Ma la teoria del federalismo fiscale non viene meno se si assume un approccio individualistico, purchè questo non venga assolutizzato, o limitato ad un orizzonte temporale finito. In questo caso, d'altra parte, nessuna scienza e nessuna politica avrebbero senso. Stranamente, la critica del federalismo fiscale tradizionale è diretta contro il disegno di una struttura di funzioni impositive e di spesa che sia potenzialmente capace di produrre risultati ottimali, anche se la condotta di alcuni politici non è orientata verso il pubblico interesse.

Questa relazione, dopo aver sinteticamente motivato l'esigenza di una modifica del sistema fiscale in Italia, descrive i punti principali dell'articolato di un disegno di legge finalizzato ad una riforma del sistema fiscale italiano in senso federalista, a competenze e pressione fiscale complessiva invariate.

1. LA SCELTA PER UN SISTEMA FISCALE FEDERALISTA IN ITALIA

I costi in termini di equità e di efficienza associati all'attuale struttura del sistema fiscale in Italia possono essere attribuiti a due motivi principali. Il primo è dato dalla elevata centralizzazione del gettito che si è accentuata con l'entrata in vigore della riforma tributaria nei primi anni '70. Nel nostro Paese permane infatti, nonostante la sperimentazione dell'ultimo biennio, un sistema di finanziamento derivato sia a livello regionale che a livello locale. Un sistema cioè che scinde i centri di entrata da quelli di spesa, favorendo le condizioni per

la irresponsabilità finanziaria. Il secondo motivo è dato dalla conservazione del criterio della «spesa storica» per la ripartizione dei trasferimenti finanziari che pertanto continuano a venire erogati, ad eccezione dei fondi perequativi, indipendentemente da indicatori di fabbisogno, da livelli di qualità dei beni e dei servizi forniti, e da costi sostenuti per la loro produzione.

La tiepida e lenta realizzazione dei governi regionali in Italia, nonostante il forte connotato autonomista della nostra Costituzione, è stata accompagnata da una carenza di sperimentazione del decentramento che ha costretto a guardare all'estero per trarre orientamenti propositivi per la riforma dei nostri modelli istituzionali. La stessa crescita della domanda di federalismo politico e fiscale è stata esaltata dall'inerzia del legislatore e dei governi che per venti anni hanno continuato a disattendere la legge delega 22 luglio 1975, n. 382, sulla riforma della finanza locale, nonostante il verificarsi di crisi finanziarie locali e di disfunzioni rilevanti, che hanno dato luogo a sprechi di risorse e iniquità di trattamento.

Si deve inoltre tener contro del fatto che, dagli anni '50, l'attenzione del federalismo fiscale si è spostata dagli aspetti di giustizia distributiva - esso era nato infatti come tentativo di evitare l'accentuarsi di disomogeneità tra giurisdizioni nell'erogazione di servizi essenziali - agli aspetti di efficienza allocativa che si ottiene adattando la risposta pubblica alle preferenze che tendono a diversificarsi nelle economie sviluppate, secondo il modello dell'elettore mediano. In Italia si è conseguita, nel secondo dopoguerra, una uniformità territoriale della spesa pubblica che ha però dato luogo ad una attuazione acquisitiva dello stato del benessere, e quindi ad una eguaglianza finanziaria apparente, assicurata attraverso la garanzia di redditi disponibili, piuttosto che ad una eguaglianza reale, attraverso l'erogazione di servizi essenziali, come quelli dell'istruzione e della sanità.

La consapevolezza che l'impostazione data dalla riforma tributaria alla finanza centrale e locale ha aggravato lo squilibrio tra le situazioni finanziarie degli enti locali induce a formulare un disegno di legge per una riforma radicale del sistema fiscale italiano in senso federalista che prevede una riallocazione significativa degli incassi tributari oltre ad una redistribuzione tra alcuni livelli di governo e ad una attività di perequazione al loro interno.

Questa impostazione fa proprie, nelle sue linee generali, la tesi che non si ha autonomia di spesa senza autonomia di entrata per enti locali che non sono in grado di determinare il loro bilancio, in cui molte spese sono rigide per motivi giuridici o tecnici, le entrate connesse alla finanza derivata, e il ricorso al prestito limitato alle spese in conto capitale.

Emerge così l'esigenza, che è alla base del presente disegno di legge, di ridurre significativamente l'attuale divaricazione tra centri di spesa e centri di entrata, da contemperare con gli obiettivi di equità distributiva e di stabilizzazione economica.

2. Il disegno di legge

Il presente disegno di legge, ispirato ai princìpi del federalismo fiscale, a competenze invariate dei diversi livelli di governo e a pressione fiscale generale invariata, si articola nei seguenti capi:

Capo I: Disposizioni generali;

Capo II: Disposizioni fiscali generali e per le regioni, le province e i comuni.

Capo III: Disposizioni varie e finali.

2.1. *Disposizioni generali*

I primi due articoli del presente disegno di legge definiscono la delega al Governo (articolo 1) e fissano i princìpi generali della finanza regionale, provinciale e comunale cui deve essere ispirata una riforma fiscale in senso federalista imperniata sulla riallocazione della capacità impositiva tra Stato, regioni, province e comuni. Questa è finalizzata ad assicurare ai diversi livelli di governo un'autonomia finanziaria complessiva mediante una consistente disponibilità di tributi propri che responsabilizzi gli am-

ministratori nella gestione del vincolo di bilancio e consenta loro di conseguire una maggiore efficienza allocativa con riferimento alle preferenze espresse dalle collettività locali. L'autonomia finanziaria suddetta è tuttavia temperata da forme di perequazione e di solidarietà intergovernative ed intragovernative (articolo 2).

2.2. *Soppressione di tributi erariali, regionali e comunali vigenti*

La riallocazione della capacità impositiva tra i diversi livelli di governo, a parità di pressione fiscale complessiva e in un'ottica di semplificazione, comporta la soppressione dei seguenti tributi erariali, regionali, provinciali e comunali vigenti (articolo 3):

imposta sulle successioni e sulle donazioni;

imposte ipotecarie;

imposte catastali;

imposta erariale per la trascrizione, iscrizione ed annotazione al pubblico registro automobilistico (PRA);

tassa automobilistica;

soprattassa automobilistica su taluni veicoli azionati con motore *diesel*;

tassa speciale per i veicoli alimentati a gas di petrolio;

imposta erariale sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per gli autoveicoli;

tassa di stazionamento per natanti o imbarcazioni;

addizionale regionale all'imposta erariale per la trascrizione, iscrizione ed annotazione al PRA;

imposta regionale sull'erogazione del gas e dell'energia elettrica;

addizionale all'imposta di consumo sul gas metano;

imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli a motore nel PRA;

imposta provinciale sull'erogazione del gas e dell'energia elettrica;

addizionale provinciale assoggettata alla tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

imposta comunale sugli immobili (ICI);

imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP);

tassa sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in vista della privatizzazione del servizio di raccolta;

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) in vista della riscossione in base a corrispettivo;

addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ECA);

addizionale comunale (non attivata) all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

2.3. *Modifica di basi imponibili e di soggetti passivi di imposta*

Ancora nell'ottica di semplificazione del sistema tributario e della unificazione dei tributi sugli immobili si propone (articolo 4) di sottrarre gli immobili non locati alla base imponibile dell'IRPEF e la totalità degli immobili dalla base imponibile dell'IRPEG (a ragione della sua aliquota proporzionale) per trasferirli nella base imponibile del tributo comunale sulla proprietà e l'utenza degli immobili di cui si prevede (articolo 11) l'istituzione.

Con lo stesso scopo si propone di sottrarre gli atti di trasferimento degli immobili all'imposta di registro per assoggettarli al tributo provinciale sul trasferimento degli immobili, anch'esso di nuova istituzione (articolo 10).

Infine in considerazione della complessa e iniqua struttura di esenzioni e di agevolazioni costruita sui soggetti passivi dell'ILOR, si propone di eliminare completamente le persone fisiche e le imprese prive di personalità giuridica dai soggetti passivi dell'imposta suddetta.

2.4. *Devoluzione impositiva alle regioni e istituzione di nuove imposte regionali*

Nei successivi articoli sono indicati i tributi statali che vengono devoluti alle re-

gioni e i nuovi tributi regionali, inclusi quelli che sostituiscono quelli soppressi.

La proposta prevede la devoluzione alle regioni dei seguenti tributi statali (articolo 5):

l'imposta locale sui redditi;

le imposte sugli affari (escluse l'IVA e le imposte soppresse di registro sugli immobili, sull'assicurazione obbligatoria, sugli autoveicoli, nonchè le imposte ipotecarie e catastali e le imposte sulle successioni e sulle donazioni);

le imposte di fabbricazione sugli oli minerali, sugli spiriti, sulla birra e sui gas incondensabili;

le accise sui tabacchi;

le imposte di consumo sugli spettacoli, sull'energia elettrica e sul gas metano per uso *combustibile*;

la tassa sulla salute calcolata sui redditi diversi da lavoro dipendente.

È infine devoluto alle province il gettito residuo dell'INVIM fino al 2002 nell'ottica di una riunificazione a livello locale dell'imposizione sugli immobili.

Il presente disegno di legge prevede inoltre l'istituzione:

del tributo regionale sugli autoveicoli, sui motoveicoli e sugli autoscafi a motore. Esso sostituisce, in modo unificato, tutti i tributi soppressi che gravano attualmente sull'automobile, dal momento dell'acquisto alla vendita, ad eccezione dell'IVA e delle imposte sui carburanti (articolo 7) e lascia un ulteriore spazio di copertura per un terzo dei minori introiti derivanti dalla riduzione dei soggetti passivi dell'ILOR alle sole persone giuridiche;

dell'imposta regionale sul consumo di benzina, gasolio e altri combustibili per autotrazione (articolo 8);

dell'imposta sugli abbonamenti telefonici fissi e mobili (articolo 9), il cui gettito compenserebbe circa i due terzi dei minori introiti derivanti dalla riduzione dei soggetti passivi dell'ILOR alle sole persone giuridiche.

2.5. *Le modifiche alla finanza provinciale e comunale*

I decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 504, e 15 novembre 1993, n. 507, hanno introdotto modifiche sostanziali rispetto al regime precedente della finanza locale. Tuttavia, il nuovo sistema rimane ancora inadeguato e incompleto, soprattutto per le province. Si propone pertanto di modificare la finanza provinciale e comunale attraverso la riunione in due imposte di tutti i tributi attualmente gravanti sugli immobili.

L'ampliamento significativo dell'autonomia impositiva delle province viene realizzato attraverso l'istituzione del tributo provinciale sugli immobili (TPI) che colpisce il trasferimento della loro proprietà sulla base del valore catastale (articolo 10). Il gettito di questo tributo dovrebbe compensare gli introiti mancanti derivanti dalla abolizione dell'imposta di registro sugli atti di trasferimento degli immobili, delle imposte ipotecarie e catastali e delle imposte sulle successioni e sulle donazioni, e quindi, in prospettiva, dopo il 2002, anche quelli dell'INVIM, il cui gettito residuo, come già ricordato, è devoluto alle province (articolo 6).

Per quanto riguarda l'estensione dell'autonomia impositiva dei comuni è prevista l'istituzione del tributo comunale sugli immobili (TCI) che colpisce la loro proprietà e il loro uso (articolo 11). Il gettito di questo tributo dovrebbe compensare gli introiti mancanti derivanti dalla sottrazione degli immobili non locati dalla base imponibile dell'IRPEF e della totalità degli immobili dalla base imponibile dell'IRPEG e infine dalla soppressione dell'ICI e dell'ICIAP.

Uno dei presupposti della gestione efficiente dei due suddetti tributi locali sugli immobili è dato dal decentramento degli uffici del catasto dell'amministrazione finanziaria dello Stato, già effettuato a livello provinciale ed in corso di attuazione a livello comunale. Ciò consente l'aggiornamento dei valori catastali degli immobili sulla base dei valori di mercato (articolo 12).

2.6. *Disposizioni varie e finali*

Nel capo III sono contenuti gli articoli che definiscono le linee generali delle nuove relazioni finanziarie intergovernative. In particolare l'articolo 13 abolisce i trasferimenti erariali alle regioni, alle province e ai comuni, lasciando pertanto questi enti subcentrali protagonisti delle relazioni finanziarie intergovernative verticali che rimangono necessarie, sia da parte delle regioni (articolo 14), sia da parte delle province (articolo 15), per far fronte ad esigenze di perequazione e di sviluppo legate alle diverse capacità fiscali dei comuni. Relazioni finanziarie intragovernative assolveranno i compiti di redistribuzione orizzontale.

PROPOSTA DI RIALLOCAZIONE DEGLI INCASSI TRIBUTARI, A COMPETENZE INVARIATE, NEI BILANCI DEI DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO ITALIANI CON RIFERIMENTO AI DATI DEL 1994

STATO

(Importi in miliardi di lire)

Imposte dirette		215.400
IRPEF (esclusi immobili non affittati)	143.300	
IRPEG (esclusi immobili)	24.800	
Imposta sostitutiva	36.900	
Altre imposte dirette	10.400	
Imposte indirette		110.800
IVA	105.000	
Lotto	5.800	
Totale entrate tributarie		326.200
Altri incassi		50.000
Totale entrate		376.200
Trasferimenti (a comuni)		- 7.000
Entrate nette da trasferimenti (1)		369.200

(1) Il riferimento è dato dalle spese, nette da trasferimenti a regioni ed enti locali, *pari a 505.000 miliardi.*

REGIONI

(Importi in miliardi di lire)

Imposte dirette		13.500
ILOR (escluse le persone fisiche e le imprese prive di personalità giuridica)	13.500	
Imposte indirette		89.000
Imposte sugli affari (escluse IVA, imposta di registro sugli immobili, imposta sull'assicurazione obbligatoria, tasse automobilistiche, imposte ipotecarie e catastali, imposte sulle successioni e sulle donazioni)	14.000	
Imposte di fabbricazione	41.800	
Accise	9.800	
Imposte di consumo (inclusa la nuova imposta regionale su benzina e gasolio)	12.400	
Tributi regionali sugli autoveicoli (escluse IVA e imposta sui carburanti)	9.300	
Imposta sui telefoni	1.700	
Altre imposte regionali vigenti		3.500
Totale entrate tributarie		106.000
Contributi sanitari		45.000
Tassa sulla salute		5.000
Altri incassi		8.500
Totale entrate		164.500
Trasferimenti (a comuni)		- 24.500
Entrate nette da trasferimenti (1)		140.000

(1) Il riferimento è dato dalle spese di tutte le regioni e delle province autonome, al netto dei trasferimenti agli enti locali, pari a 140.000 miliardi.

PROVINCE

(Importi in miliardi di lire)

INVIM		2.300
TPI (sul trasferimento degli immobili)		8.700
ex Registro	6.100	
ex Imposte ipotecarie e catastali	1.300	
ex Imposte su successioni e donazioni	1.300	
ex INVIM	0	
Altre entrate tributarie provinciali		500
Totale entrate tributarie		11.500
Altri incassi		500
Totale entrate		12.000
Trasferimenti (ai comuni)		- 3.500
Entrate nette da trasferimenti (1)		8.500

(1) Il riferimento è dato dalle spese stimate per l'anno 1994.

COMUNI

(Importi in miliardi di lire)

TCI (sulle proprietà e l'utenza degli immobili)		22.800
ex IRPEF (su immobili non locati)	5.300	
ex IRPEG (su immobili)	1.200	
ex ICI	13.800	
ex ICIAP	2.500	
Altre entrate tributarie comunali (escluse tassa sui rifiuti solidi urbani e TOSAP) (1)		4.000
Totale entrate tributarie		26.800
Altri incassi correnti		15.200
Trasferimenti (dallo Stato)		7.000
Trasferimenti (dalle regioni)		24.500
Trasferimenti (dalle province)		3.500
Totale entrate (2)		77.000

(1) Si prevede la privatizzazione del servizio di nettezza urbana e la riscossione della TOSAP in base a corrispettivo.

(2) Il riferimento è dato dalle spese al netto del servizio di nettezza urbana, stimato pari a 6.500 miliardi.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del sistema fiscale in senso federalista in conformità ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.

Art. 2.
(Princìpi generali della finanza regionale, provinciale e comunale)

1. La capacità impositiva è ripartita tra lo Stato, le regioni, le province e comuni.

2. L'autonomia finanziaria e, nel suo ambito, l'autonomia dell'imposizione tributaria, è parte costitutiva dell'autonomia delle regioni, a statuto ordinario e speciale.

3. Alle spese necessarie per l'adempimento delle funzioni delle regioni si provvede con le seguenti modalità, anche integrate tra loro:

a) tributi propri;

b) proventi di servizi di competenza regionale.

4. Sono garantite forme di perequazione e di solidarietà a favore delle regioni con minori capacità fiscali.

5. I bilanci correnti delle regioni devono essere in pareggio finanziario in ciascun esercizio. I bilanci complessivi devono essere in pareggio finanziario in ciascun quinquennio.

6. L'autonomia finanziaria e, nel suo ambito, l'autonomia dell'imposizione tributa-

ria, è parte costitutiva dell'autonomia delle province.

7. Alle spese necessarie per l'adempimento delle funzioni delle province si provvede con le seguenti modalità, anche integrate tra loro:

a) tributi propri;

b) proventi di servizi di competenza provinciale.

8. Sono garantite forme di perequazione e di solidarietà a favore delle province con minori capacità fiscali.

9. I bilanci delle province devono essere in pareggio finanziario in ciascun esercizio. I bilanci complessivi delle province devono essere in pareggio in ciascun quinquennio.

10. L'autonomia finanziaria e, nel suo ambito, l'autonomia dell'imposizione tributaria, anche con la disponibilità di tributi propri, è parte costitutiva dell'autonomia dei comuni.

11. Alle spese necessarie per l'adempimento delle funzioni dei comuni si provvede con le seguenti modalità, anche integrate tra loro:

a) tributi propri;

b) proventi di servizi di competenza comunale.

c) trasferimenti regionali e provinciali da determinare d'intesa con i comuni, per far fronte ad esigenze specifiche e per lo sviluppo economico.

12. Sono garantite forme di perequazione e di solidarietà a favore dei comuni con minori capacità fiscali.

CAPO II

DISPOSIZIONI FISCALI GENERALI E PER LE REGIONI, LE PROVINCE E I COMUNI

Art 3.

(Soppressione di tributi erariali, regionali, provinciali e comunali vigenti)

1. A decorrere dal periodo di imposta relativo all'anno 1996 sono soppresse le impo-

ste sulle successioni e sulle donazioni di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

2. A decorrere dal 1996 sono soppresse le imposte ipotecarie e catastali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e successive modificazioni.

3. A decorrere dal 1996 sono soppresse:

a) l'imposta erariale per la trascrizione, iscrizione, e annotazione dei veicoli a motore al pubblico registro automobilistico (PRA), di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni;

b) l'addizionale regionale all'imposta erariale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, della legge 14 giugno 1990, n. 158, ed al capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398;

c) l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli a motore nel pubblico registro automobilistico di cui al titolo II, capo II, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

d) la tassa automobilistica di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, la soprattassa annuale su taluni veicoli azionati con motore *diesel* di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, la tassa speciale per i veicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto (GPL) o gas metano di cui alla legge 21 luglio 1984, n. 362; è altresì abrogato l'articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

e) la tassa di stazionamento per natanti e imbarcazioni.

4. A decorrere dal 1996 è soppressa l'imposta erariale sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni.

5. A decorrere dal 1996 è soppresso la disposizione relativa all'istituzione a favore delle regioni a statuto ordinario e delle province di un'imposta sull'erogazione del gas

e dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421, nonchè l'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 14 giugno 1990, n. 158, ed al Capo II del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398.

6. A decorrere dal 1996 è soppresso il tributo a favore delle province commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

7. A decorrere dal 1996 è soppressa la disposizione relativa alla facoltà di istituire da parte dei comuni, una addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

8. A decorrere dal 1996 è soppressa l'imposta comunale sugli immobili (ICI) di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

9. A decorrere dal 1996 è soppressa l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP), di cui al titolo I del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

10. A decorrere dal 1996 è soppressa la tassa sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in vista della privatizzazione del servizio di raccolta.

11. A decorrere dal 1996 è soppressa la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, in vista della riscossione in base a corrispettivo.

12. A decorrere dal 1996 è soppressa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ECA), di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614.

Art. 4.

(Modifica delle basi imponibili dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'imposta di registro e modifica dei soggetti passivi dell'ILOR)

1. A decorrere dal periodo di imposta relativo all'anno 1996 gli immobili non locati non rientrano nella base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. A decorrere dal 1996 gli immobili non rientrano nella base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. A decorrere dal 1996 il trasferimento degli immobili non è soggetto all'imposta di registro di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni.

4. A decorrere dal 1996 le persone fisiche e le imprese prive di personalità giuridica non sono soggetti passivi dell'imposta locale sui redditi (ILOR) di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 5.

(Devoluzione alle regioni dell'ILOR, delle imposte sugli affari, delle imposte di fabbricazione, delle accise, delle imposte di consumo e della tassa sulla salute)

1. A decorrere dal periodo d'imposta relativo all'anno 1996, l'imposta locale sui redditi (ILOR), di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è

devoluta alle regioni. L'imposta è applicata con aliquota stabilita, purchè in misura non superiore al 10 per cento, mediante apposita legge regionale.

2. A decorrere dal 1996 le imposte sugli affari, escluse l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sul registro degli immobili e le imposte sulle successioni e donazioni, sono devolute alle regioni.

3. A decorrere dal 1996, le imposte di fabbricazione di cui al regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e ai testi unici approvati con decreti ministeriali 8 luglio 1924, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1924, sono devolute alle regioni.

4. A decorrere dal 1996 le accise di cui al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono devolute alle regioni.

5. A decorrere dal 1996 i diritti erariali di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, e le imposte di consumo di cui al testo unico approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, sono devolute alle regioni.

6. A decorrere dal 1996, il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, di cui ai commi 8, 9 e 11 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, è devoluto alle regioni.

Art. 6.

(Devoluzione alle province del gettito residuo dell'INVIM)

1. A decorrere dal periodo di imposta relativo all'anno 1996, il gettito residuo derivante dall'imposta nazionale sull'incremento del valore degli immobili (INVIM), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è devoluto interamente alle province.

2. Il gettito di cui al comma 1 è ripartito tra le province in relazione alla localizzazione degli immobili.

Art. 7.

(Tributo regionale su autoveicoli, motoveicoli e autoscafi)

1. È istituito dal 1996 il tributo regionale sugli autoveicoli, sui motoveicoli e sugli autoscafi. Esso ha come presupposto il possesso dei veicoli soggetti all'iscrizione al pubblico registro automobilistico e degli scafi a motore. Il tributo può essere strutturato con una progressività a scaglioni commisurata alla potenza fiscale o ad altra caratteristica del veicolo a motore o dell'autoscafo. La riscossione del tributo sarà affidata a un sostituto d'imposta individuato nelle assicurazioni già responsabili dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile.

Art. 8.

(Imposta regionale sul consumo di benzina e gasolio)

1. È istituita dal 1996 l'imposta regionale sul consumo di benzina, gasolio, metano e GPL per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni. L'imposta è dovuta dal soggetto consumatore della benzina, del gasolio, del gas metano e del GPL ed è riscossa dal soggetto erogatore.

Art. 9.

(Imposta sugli abbonamenti telefonici)

1. È istituita dal 1996, a favore delle regioni, l'imposta sugli abbonamenti telefonici fissi e mobili.

2. L'importo dell'imposta di cui al comma 1 è pari a lire 50.000. Le regioni hanno facoltà di variare l'importo, purchè in misura non superiore al 20 per cento, mediante apposita legge regionale.

3. L'imposta è dovuta dall'abbonato ed è riscossa dal soggetto erogatore del servizio telefonico.

Art. 10.

(Tributo provinciale sugli immobili)

1. È istituito dal 1996 il tributo provinciale sugli immobili (TPI).

2. Presupposto del tributo è il trasferimento della proprietà dei beni immobili.

3. Soggetto attivo è la provincia. Soggetti passivi sono i proprietari acquirenti e base imponibile è il valore catastale.

4. L'aliquota, non inferiore al 4 per cento, varierà secondo le politiche abitative e immobiliari che le province scelgono di sviluppare sul loro territorio.

Art. 11.

(Tributo comunale sugli immobili)

1. È istituito, dal 1996, il tributo comunale sugli immobili (TCI).

2. Presupposti del tributo sono la proprietà e l'uso degli immobili.

3. Soggetti attivi sono i comuni al di sopra di 10.000 abitanti e le province di appartenenza per i comuni al di sotto dei 10.000 abitanti. Soggetti passivi sono il proprietario e l'utilizzatore. I comuni stabiliscono con propria delibera i criteri di riparto dell'onere fiscale tra i soggetti passivi in connessione alle condizioni locali, abitative e di mercato che si manifestano sul territorio. Base imponibile è il valore catastale da cui si possono dedurre, sino ad un massimo stabilito dai comuni, le spese di gestione del bene, autocertificate dai proprietari e dagli utilizzatori.

4. L'aliquota varierà tra un minimo legale del 5 per mille del valore catastale ed un massimo legale del 12 per mille, secondo le politiche abitative e immobiliari che i comuni scelgono di sviluppare sul proprio territorio.

Art. 12.

(Province, comuni e uffici del catasto)

1. Le province e i comuni con più di 10.000 abitanti partecipano alla gestione del catasto rurale ed urbano sia direttamente

attraverso l'istituzione di appositi uffici derivanti dal decentramento degli uffici del catasto dell'amministrazione finanziaria dello Stato, sia mediante la costituzione di società miste locali o nazionali.

2. Gli uffici del catasto decentrati sul territorio ai sensi del comma 1 provvedono, d'intesa con l'amministrazione finanziaria, all'aggiornamento continuo dei valori catastali degli immobili sulla base dei valori di mercato derivanti dall'attività di compravendita.

CAPO III

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 13.

(Abolizione dei trasferimenti erariali)

1. A decorrere dal 1996 sono soppressi i trasferimenti erariali alle regioni, alle province e ai comuni.

Art. 14.

(Trasferimenti regionali)

1. Per far fronte ad esigenze ed eventi specifici su materie di competenza comunale, le regioni possono concedere contributi e finanziamenti ai comuni.

2. Tale concorso finanziario può anche essere graduato in misura diversa tra i diversi comuni interessati agli interventi per tenere conto delle diverse capacità fiscali dei comuni medesimi. I trasferimenti sono attribuiti ai comuni in base alla popolazione ed alla sua composizione demografica e alle condizioni socio-economiche.

Art. 15.

(Trasferimenti provinciali)

1. Per far fronte ad esigenze ed eventi specifici su materie di competenza comunali, le province possono concedere contri-

buti e finanziamenti ai comuni, ad integrazione di quelli regionali.

2. Tale concorso finanziario può anche essere graduato in misura diversa tra i diversi comuni interessati agli eventi per tenere conto delle diversità fiscali dei comuni medesimi. I trasferimenti sono attribuiti ai comuni in base alla popolazione ed alla sua composizione demografica e alle condizioni socio-economiche.

3. I fondi residui del gettito delle province possono essere trasferiti allo Stato.